



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 2015.-

L'anno **2015**, il giorno **26** del mese di **Agosto** alle ore **19:00** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 19.08.2015, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Canciani Emiliano	Sindaco	Presente
Marcolongo Attilia	Consigliere	Presente
Morandini Edy	Vice Sindaco	Presente
Cautero Tiziano	Consigliere	Presente
Zossi Anna	Consigliere	Presente
Bassi Giada	Consigliere	Presente
Bertoni Moreno	Consigliere	Presente
Fattori Franco	Consigliere	Presente
Miconi Dania	Consigliere	Presente
Ribis Luigino	Consigliere	Presente
Ribis Marina	Consigliere	Assente
Bassi Paolo	Consigliere	Presente
Beltramini Clara	Consigliere	Presente
Fabris Lino	Consigliere	Assente
Fattori Luigino	Consigliere	Presente
Romano Matteo	Consigliere	Presente
Basso Catia	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Coiz Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Canciani Emiliano** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta unica comunale, composta dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013:

- **640** "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677";

- **677** come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

b) per i soli anni 2014 e 2015, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

- **703** "L'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

- **707 e 708** che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014:

a) l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) l'esclusione dal tributo delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile non locato posseduto da personale delle Forze armate e simili; dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

c) la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 06.12.2011, n. 201 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 1, comma 679, della L. 190 del 23.12.2014 (Legge finanziaria 2015);

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, che ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che hanno istituito l'imposta municipale propria;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 4, del D.L. 08.04.2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 06.06.2013, n. 64;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a

norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 29.10.2013, n. 124, che stabilisce, con decorrenza dal 01.01.2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28.03.2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all'Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 23/06 le variazioni alle aliquote dell'imposta municipale propria devono essere approvate dall'organo consiliare;

CONSIDERATO che l'organo consiliare deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme per l'approvazione del bilancio di previsione,

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;

VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 8;

VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646;

VISTO da ultimo il Decreto n. 947/Aal del 20/07/2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali che ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30/09/2015;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 36 del 18/08/2014;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare per l'annualità 2015 per l'imposta municipale propria quanto approvato con la deliberazione consiliare n. 37 del 18/08/2014;

VISTI l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

[--__DdeLink__308_1010253208--]Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo) astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già previste con la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 18/08/2015, così definite:
- aliquota base 0,76%;

- aliquota ridotta del 0,4% a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze (immobili C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una categoria);
3. di prevedere che per l'anno 2015 è confermata la detrazione di imposta nella misura di Euro 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una categoria) e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;
 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all'Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso;
 7. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l'imposta comunale sugli immobili;
 8. di dare atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di imposta municipale propria (IMU);
 9. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Con successiva votazione resa con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo) astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

Reana del Rojale, lì

IL RESPONSABILE
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO COIZ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Reana del Rojale, lì 20 agosto 2015

IL RESPONSABILE
F.TO NADIA SINICCO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Canciani Emiliano

Il Segretario
F.to Coiz Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/08/2015 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 15/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì 31/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2015 al 15/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì 16/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 26/08/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Ermanno Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/08/2015

Il Responsabile del Procedimento